



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 10 aprile 2015 n.47

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di adeguare la normativa vigente in materia di cooperazione internazionale ed assistenza giudiziaria al fine di rafforzare la sicurezza e sviluppare la cooperazione tra gli Stati nell'ambito della lotta al terrorismo e di disciplinare nuove fattispecie di reato;*
- *l'urgenza di dare immediato riscontro alla predetta necessità per un rapido adeguamento agli standard internazionali più recenti;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 10 aprile 2015;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MISURE URGENTI IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO

Art. 1

1. Dopo l'articolo 13 del Decreto - Legge 15 luglio 2013 n. 83 è inserito il seguente Capo:

“CAPO III bis

REPRESSIONE DEGLI ATTI TERRORISTICI MEDIANTE ORDIGNI ESPLOSIVI

Art. 13 bis

(Attentati terroristici mediante ordigni esplosivi)

1. Chiunque, allo scopo di causare la morte o gravi lesioni personali ovvero di recare danni rilevanti a luoghi, edifici o impianti, consegna, colloca, aziona o fa esplodere materiale esplosivo o altri ordigni letali in un luogo aperto al pubblico, in un edificio adibito ad uso pubblico, contro beni, infrastrutture o risorse ad uso pubblico o su mezzi o impianti di pubblico trasporto o nelle relative strutture di servizio è punito con la prigionia di settimo grado.

2. Si applica la prigionia di ottavo grado e l'interdizione di quarto grado se dai fatti indicati nel comma precedente deriva la morte di una o più persone.”.

Art. 2

1. All'articolo 1, comma 1, lettera p), della Legge 17 giugno 2008 n.92, dopo le parole "organizzazione internazionale", sono inserite le seguenti: "Costituisce, altresì, 'terrorismo' o 'atto terroristico' qualunque altra condotta prevista e definita nelle convenzioni internazionali in materia di contrasto al terrorismo di cui alla Convenzione Europea per la Repressione del Terrorismo ed ai relativi allegati;".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 aprile 2015/1714 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini